



REGIONE PIEMONTE

Direzione Trasporti, Logistica, Infrastrutture e Mobilità

ORDINANZA n. 2 /2008

Oggetto : Comune di Verbania. Località Pallanza. Specchio acqueo compreso tra l'Isola San Giovanni e la costa. Divieto di navigazione a motore.

Il Dirigente Responsabile del Settore Navigazione Interna e Merci

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. 58-29547 in data 1.3.2000 è stato approvato il regolamento recante "Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore".

Dato atto che il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto n. 3/R in data 14.4.2000 ha emanato il regolamento di che trattasi.

Rilevato che l'articolo 1 del citato regolamento dispone che nella fascia costiera, sino ad una distanza di 150 metri dalla riva, la navigazione a motore possa aver luogo solo perpendicolarmente alla costa, ad una velocità non superiore a 10 Km/h (5 nodi circa).

Dato atto che le norme restrittive di cui sopra non si applicano, tra l'altro, alle unità intente alla pesca professionale e dilettantistica nonché alle unità in servizio di trasporto pubblico di linea e non.

Accertato che sullo specchio acqueo situato in comune di Verbania, località Pallanza, compreso tra l'Isola San Giovanni e l'antistante costa ha luogo il transito di unità di navigazione a motore.

Considerato che il transito nel canale compreso tra l'Isola San Giovanni e la costa viene inteso, in particolar modo dai diportisti, quale via di navigazione per accedere al porto di Verbania Pallanza.

Viste le segnalazioni in proposito.

Valutato che il transito di unità di navigazione a motore nel canale compreso tra l'Isola San Giovanni e l'antistante costa, sia per la morfologia dei luoghi (esiguità del passaggio e presenza di bassi fondali) sia per la presenza, in particolare nei mesi estivi, di bagnanti o di persone frequentanti la costa, costituisca non solo pericolo per la navigazione ma grave rischio per la incolumità delle persone.

Ritenuto pertanto necessario ed urgente intervenire a tutela della sicurezza della navigazione e della pubblica incolumità, vietando il transito, all'interno dello specchio acqueo compreso tra l'Isola San Giovanni e l'antistante costa in località Pallanza, nel comune di Verbania, a tutte le unità a motore, ad eccezione delle sole unità avente luogo di attracco o di stazionamento all'interno

del canale medesimo nonché alle unità elencate al comma 5, lettere a) e d) dell'articolo 1 del regolamento regionale "Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore".

Visto il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30.3.1942, n. 327 ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 28.6.1949, n. 631.

Visto il D.P.R. 3/R in data 14.4.2000 mediante il quale è stato emanato regolamento il recante "Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore" ed in particolare l'art. 18, comma 2, che attribuisce al Dirigente responsabile del Settore Navigazione Interna e Merci la facoltà di disporre ulteriori prescrizioni in ordine alla sicurezza della navigazione al fine di tutelare la pubblica incolumità.

Vista la legge regionale 17.1.2008, n. 2,

ORDINA

Il divieto di transito e di navigazione a tutte le unità a motore sullo specchio acqueo situato tra l'Isola San Giovanni e l'antistante costa, in località Pallanza, in comune di Verbania, più precisamente sulla superficie delimitata, a sud dalla linea congiungente il lato sud del Grand Hotel Majestic e l'estremo sud dell'isola; a nord dalla linea congiungente il molo situato all'estremo nord dell'isola ed il luogo della costa più vicino.

Sono escluse dal divieto di cui sopra le sole unità avente luogo di attracco o di stazionamento all'interno dello specchio acqueo regolamentato dalla presente ordinanza (limitatamente alle operazioni di attracco e abbandono dell'ormeggio per la via più breve), nonché le unità elencate al comma 5, lettere a) e d) dell'articolo 1 del regolamento regionale "Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore" (unità adibite ad operazioni di soccorso, unità in servizio di protezione civile, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza, delle Forze dell'Ordine, della Provincia e dell'Ente Regione, unità adibite ad operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate).

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il caso non costituisca più grave reato, incorreranno nelle sanzioni previste all'articolo 26, comma 1, della legge regionale 17.1.2008, n. 2.

Il Sig. Sindaco del comune di Verbania é incaricato di dare la massima diffusione alla presente Ordinanza, mediante affissione della stessa presso l'Albo Pretorio comunale nonché negli altri luoghi pubblici.

Torino , 30 ottobre 2008

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
f.to Ing. Tommaso Turinetti

AM